

su i mezzi di rita:

a) bloccare il debito all' 11. 10. 1931, data di inizio della prima morosità, in seguito sistemata col sud. detto contratto 1. 5. 1933;

b) calcolare su tale debito all' 11. 10. 1931 gli interessi semplici, al tasso del 6% ora vigente, dall' 11. 10. 31 al 28. 12. 1939, data del presunto saldo.

Il debito della mutuataria sarebbe in tal modo saldato con un complessivo versamento di L. 443. 170, 51.-

Ora la somma dovuta in base ai patti contrattuali (iv L. 495. 581, 20) e quella risultante dalla proposta (iv L. 443. 170, 51) vi è una differenza di L. 52. 410, 69; tale differenza è dovuta, in gran parte, al calcolo ad interessi semplici, anziché ad interessi composti, adottato in base alla proposta della mutuataria ed in minima parte alla retrodatazione di circa 5 mesi (ottobre 1931 anziché marzo 1932 come stabilito in precedenza), della riduzione del tasso dall' 8 al 6%.

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone al Consiglio perché voglia decidere in merito all' accoglimento o meno della proposta della Signora Casser, tenendo presente che l' attuale situazione debitoria non potrebbe trovare altra